
ESTRATTO DELLA LEGGE 18 APRILE 1975, N°110

Articolo 20. Custodia delle armi e degli esplosivi. Denuncia di furto, smarrimento o rinvenimento.

La custodia delle armi e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse di pubblica sicurezza. Chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza. Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda fino a € 516,00.

Dello smarrimento o del furto di armi o di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando di carabinieri.

Il contravventore è punito con l'ammenda fino a € 516,00 (1).

Chiunque rinvenga un'arma o parti di essa è tenuto ad effettuare immediatamente il deposito presso l'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, presso il più vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta.

Chiunque rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi è tenuto a darne immediata notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza, in mancanza, al più vicino comando dei carabinieri.

Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di detenzioni e porto illegale di armi o di esplosivi di qualunque natura, il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a € 206,58 (1).

(1) Pena così aumentata ai sensi dell'art.113 della l.689/81.

Articolo 21-bis. Omessa custodia di armi. (1)

Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci o a persone impediti nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a due anni.

Chiunque trascura di adoperare nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma giunga ad impossessarsene agevolmente, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a € 1032,00 (2).

Si applica la pena dell'ammenda da euro 156,00 a euro 516,00 quando il fatto di cui al primo comma è commesso:

- a) Nei luoghi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito di attività sportiva;
- b) Nei luoghi in cui può svolgersi l'attività venatoria.

Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli esplosivi indicati nell'articolo 1 o di armi clandestine, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

(1) Art. introdotto dal d.l. 13-05-1991, n°152 (Provvedimenti urgenti per la lotta alla criminalità organizzata) convertita in legge 12-7-1991 N°203.

(2) Comma così sostituito in sede di conversione del d.l. 13-5-1991 n°152 della L. 12-7-1991 n°203

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'



**GLI ARMADI PORTAFUCILI EFFE SECURITY
ASSOLVONO PIENAMENTE GLI OBBLIGHI PREVISTI
DALLA LEGGE N° 110 ART.20 DEL 18 APRILE 1975
RELATIVA ALLA CUSTODIA DELLE ARMI.**